

CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI

Gavi(Comune Capo-Convenzione), Basaluzzo, Frugarolo, Quargento e Castelspina.

(Post correzioni apportate dal C.d.A. nella seduta del 30 ottobre 2002)

ai sensi degli articoli 90 e 98, c. 3 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2002 e art 10 del D.P.R. n. 465 4/12/1997

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale di _____,

TRA

Il Comune di **GAVI**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. *Carlo Massa*, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto – COMUNE CAPO-CONVENZIONE;

E

Il Comune di *Basaluzzo*, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. *Gianfranco Ludovici*, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di *Castelspina*, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. *Claudio Mussi*, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di *Quargento*, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.ra *Paola Porzio*, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di *Frugarolo*, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. *Martino Giovanni Pio Valdenassi*, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- 1) Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- 2) Che l'art. 9, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- 3) Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- 4) Che il decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020, adottato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicato in G.U. n. 297 del 30.11.2020, ha adottato una nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale;
- 5) Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreterie Comunali;
- 6) Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 154 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
- 7) Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita interpretazione contenibile nella precitata delibera n. 150 del 1999;
- 8) Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
- 9) Con deliberazione n. 046 del 12.04.2005 del C.d.A., in relazione alle convenzioni di segreteria associata è sancita la possibilità di stipulare convenzioni la cui popolazione complessiva sia non eccedente i 15.000 abitanti (limite di popolazione superato da disposizioni successive che ora consentono di stipulare la convenzione per il servizio associato di segreteria comunale anche con i Comuni Centri-zona);

- 10) L'art. 7, commi 31 *ter* – 31 *octies*, della Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ha disposto la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e il trasferimento delle relative funzioni e personale al Ministero dell’interno;
- 11) Che con delibera consiliare del Comune di **GAVI** (AL) n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l’ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato A)
- 12) Che con delibera consiliare del Comune di **BASALUZZO** (AL) n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l’ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato A);
- 13) Che con delibera consiliare del Comune di **FRUGAROLO** (AL) n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l’ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato A);
- 14) Che con delibera consiliare del Comune di **QUARGNENTO** (AL) n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l’ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato A);
- 15) Che con delibera consiliare del Comune di **CASTELSPINA** (AL) n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l’ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato A);
- 16) Che, con riguardo alla specifica figura del Segretario Comunale, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, espressasi con parere n. 304/2012/SRCPIE/PAR del 12/10/2012, osserva che esso è un distinto organo monocratico, la cui attività e il cui ruolo e *status* è disciplinato espressamente in modo unitario dalla Parte I, Titolo IV, Capo II del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), e quindi non rientra nell’associazionismo obbligatorio di cui all’articolo 19 comma 1 lettera a) del D.L. 95-2012, conv. in legge con l. 135-2012 e ss.mm.ii.;

oo

DATO ATTO CHE

- Il Comune di GAVI è sede di segreteria di III[^] classe con abitanti n.4.459 al 31.12.2019;
- Il Comune di BASALUZZO è sede di segreteria di IV[^] classe con abitanti n. 2068 al 31.12.2019;
- Il Comune di FRUGAROLO è sede di segreteria di IV[^] classe con abitanti n. 1928 al 31.12.2019;
- Il Comune di QUARGNENTO è sede di segreteria di IV[^] classe con abitanti n. 1382 al 31.12.2019;
- Il Comune di CASTELSPINA è sede di segreteria di IV[^] classe con abitanti n. 412 al 31.12.2019;

Tutti i citati Comuni sono ubicati in provincia di AL ed i Comuni di Frugarolo e Basaluzzo sono confinanti; la popolazione complessiva dei 5 comuni ammonta a 10.249 abitanti secondo i dati di popolazione ricavabili dall’ISTAT al 31.12.2019. Quanto sopra ai sensi dell’art. 1 del DM 20 ottobre 2020.

CIÒ PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Con la presente scrittura redatta in nr. 5 originali, esente da bollo ex art. 16, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972, e da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell’art. 10 della Parte seconda della Tariffa allegata al T.U. n. 131/1986 (in quanto atto non redatto in forma pubblica e assimilabile ad un contratto di lavoro).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Gavi, Basaluzzo, Frugarolo, Quargnento e Castelspina, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell’opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l’espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario. I cinque comuni prendono atto e sono concordi nel sottoscrivere il sinallagma negoziale per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale, prendendo atto della cronica carenza di funzionari di segreteria comunale certificata a livello regionale (acuita dalle recenti leggi sul pensionamento anticipato) e anche della impossibilità, per gli enti minori (tutti i comuni in classe IV di segreteria comunale), di sopportare totalmente la spesa relativa senza suddividere il carico finanziario, nello spirito di collaborazione tra pubbliche amministrazioni.

Art.2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto risulta essere il Comune di **GAVI**. Nel Comune di **GAVI** viene fissata la sede del servizio dell’ufficio di Segreteria convenzionato (vertice funzionale del servizio).

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall’art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

Il Comune di **GAVI** è individuato quale Ente che eroga il trattamento economico, provvede agli obblighi assicurativi ed alla predisposizione del riparto di spesa del servizio di segreteria convenzionata (vertice amministrativo-organizzativo).

Al Comune di **GAVI**, sulla base di rendiconti redatti su base trimestrali ma anche all’occorrenza bimestrali predisposti dall’ufficio ragioneria, saranno erogati acconti relativi al trattamento economico, per esigenze di cassa.

La nomina del segretario dovrà essere effettuata d’intesa con il Sindaco del Comune di **GAVI**.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali.

In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nel Comune Capo Convenzione di **GAVI**, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio di null osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino solamente uno dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del suddetto Comune, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di **GAVI** quale Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentiti i Sindaci degli altri 4 Comuni, provvederà altresì:

- Ad indicare alla competente Agenzia, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per permessi per paternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

Art. 3 - Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale è funzionario pubblico, dipendente dal Ministero dell'Interno, in rapporto funzionale con i sindaci dei Comuni di Gavi, Basaluzzo, Frugarolo, Quargnento, Castelspina.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione, con esclusioni dell'eventuale attribuzione delle funzioni di Direttore Generale (per cui vedi quanto previsto al successivo art. 8).

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc.

Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2002 prevede in alcune ipotesi l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche dei Sindaci dei Comuni convenzionati di Basaluzzo, Frugarolo, Quargnento e Castelspina).

Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente fornita dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative

Il servizio sarà svolto settimanalmente per il 25% della prestazione lavorativa presso il Comune di **GAVI**, e per la restante percentuale del 75% del tempo nei Comuni di **BASALUZZO, FRUGAROLO, QUARGNENTO e CASTELSPINA**, secondo le percentuali stabilite nell'art. 6 della presente convenzione. Le ore di lavoro straordinario espletate presso ciascun Comune (ad esempio per Consigli Comunali, Giunte etc.) non costituiscono onere aggiuntivo per i Comuni convenzionati, essendo comprese e assorbite nella quota di riparto convenzionalmente stabilita.

Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di **GAVI** per il 25%, **BASALUZZO** per il 25% della spesa totale, per il 16% della spesa totale sul Comune di **FRUGAROLO** per il 25%, sul Comune di **QUARGNENTO** per 9 % della spesa totale e sul Comune di **CASTELSPINA**, contemperando equamente la popolazione residente dei Comuni associati con il tempo di lavoro spettante ad ognuno ed, infine, con la capacità finanziaria dei medesimi.

Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette amministrazioni comunali, nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, e nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

Art. 5 - Forme di consultazione

I sindaci dovranno consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).

Di tale consultazione dovrà essere elevato idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i cinque Comuni di **GAVI, Basaluzzo, Frugarolo, Quargnento e Castelspina**, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali. Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di **GAVI**, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di **GAVI – Capofila** - le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati a caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Al segretario della sede convenzionata, competono le seguenti voci stipendiali in via esemplificativa: - trattamento stipendiale che assorbe anche l'indennità integrativa speciale; retribuzione aggiuntiva per sede convenzionata, retribuzione di posizione e maggiorazione della indennità di

posizione (per la quota del 100% a carico delle nr. 5 amministrazioni comunali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), fatta sempre salva l'applicazione di altre disposizioni di legge disciplinanti il trattamento economico cui si debba fare richiamo e/o applicazione anche in deroga alle presenti norme pattizie, che potrà essere fissata, ove sorgano dei contrasti o dubbi interpretativi sulle disposizioni di legge relative, con delibera di Giunta del Comune di **GAVI** in accordo con gli altri Enti Convenzionati; relativi oneri riflessi – per il trattamento economico si rinvia ai disposti del CCNL di categoria e alle decisioni prese dalle Amministrazioni nello svolgimento del servizio convenzionato. Per tutta la durata della Convenzione, e salvo decisioni autonome dei Sindaci convenzionati da adottare con apposito decreto, non compete al segretario l'erogazione dell'indennità di Direzione Generale.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 5 e precisamente:

- A carico del Comune di **GAVI** 25% della spesa complessiva
- A carico del Comune di **BASALUZZO** 25% della spesa complessiva
- A carico del Comune di **FRUGAROLO** 16% della spesa complessiva.
- A carico del Comune di **QUARGNENTO** 25% della spesa complessiva.
- A carico del Comune di **CASTELSPINA** 9% della spesa complessiva.

Il Comune di **GAVI**, nella sua veste di comune che eroga lo stipendio al Segretario Comunale iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte dei Comuni di Basaluzzo, Quargnento, Frugarolo e Castelspina.

I Comuni Convenzionati dovranno corrispondere la quota a proprio carico al Comune di **GAVI** in quattro rate trimestrali o in 6 rate bimestrali per esigenze di cassa, delle quali la prima entro il 28 febbraio dell'anno di competenza, un importo pari alla quota parte dello stipendio in godimento del segretario comunale;

le successive rate di acconto saranno emesse sempre dietro richiesta del Comune che eroga il trattamento stipendiale;

In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo che eroga il trattamento stipendiale entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le divergenze eventuali saranno risolte d'intesa fra i cinque Sindaci interessati, sentita preventivamente la Prefettura di Torino, Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni Convenzionati di Basaluzzo, Frugarolo, Quargnento e Castelspina, il rimborso delle spese di viaggio. *(I segretari comunali, ove svolgano la propria attività in convenzione tra 2 o più comuni hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dal comune capofila a quello convenzionato o, se il tragitto è più breve, dalla propria residenza a tale ente).* Il compenso è previsto anche nel caso in cui il segretario utilizzi la propria autovettura, in quanto si tratta di un obbligo a cui non si può sottrarre perché imposto dall'amministrazione di appartenenza. Quanto sopra secondo le indicazioni dettate dalle Sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti con il parere n. 9/2011. Si precisa che il decreto 25402 del 17 maggio 2011, il presidente della unità di missione del Ministero dell'Interno, struttura che ha preso il posto della Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali, ha revocato le precedenti deliberazioni ed ha chiarito, sulla scorta di un parere della Ragioneria Generale dello Stato, che tale compenso deve essere calcolato con il metodo di 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni km.

Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i cinque Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei Comuni Convenzionati di Basaluzzo, Frugarolo, Quargnento e Castelspina sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sulla macchina obliteratrice).

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune di capo convenzione (**GAVI**), seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai quattro Comuni Convenzionati comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", spettano in ragione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 75-2016 del 07.04.2016, nonché delle Sentenze del Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2516 del 29.09.2016 spettano per gli atti rogati nei comuni di Basaluzzo, Quargnento, Frugarolo e Castelspina in assenza di figure dirigenziali nei suddetti comuni.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione

La presente convenzione viene stabilita nel periodo di anni 5 decorrenti dal Decreto di presa d'atto di costituzione della nuova Convenzione emesso dalla Prefettura di Torino seguita dall'accettazione da parte del Segretario Comunale. Il termine convenzionale di inizio di efficacia è fissato al 01.01.2021, vista la necessità che tutti gli Enti approvino in Consiglio Comunale la presente convenzione. Al termine del succitato periodo di anni 5, gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al recesso unilaterale/rinnovo/proroga/scioglimento della presente convenzione. In assenza di decisioni diverse assunte dai Consigli Comunali dei comuni aderenti con apposito atto deliberativo, la convenzione si intende tacitamente prorogata di un ulteriore anno.

La convenzione potrà essere risolta prima del mese di gennaio 2026 per uno dei seguenti motivi:

- a. Delibera motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso la risoluzione della convenzione avrà effetto dal primo giorno del terzo mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nei Comuni non interessati dalla tornata amministrativa elettorale;

- b. Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca contestuale del segretario comunale. In tale fattispecie le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; qualora, di riscontro, le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle quattro sedi comunali da parte un Segretario Comunale "in disponibilità", su segnalazione della competente Prefettura o un Segretario Comunale (con il sistema dello scavalco", da parte del Sindaco Capo-convenzione della sede di segreteria convenzionata). Essendo trattata come sede di segreteria singola, il sostituto deve essere unico (delib. CDA n. 175 del 27.10.2004).
- c. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atti deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei cinque Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di **GAVI**.
- d. Ridistribuzione delle sedi di segreteria convenzionate in base all'entrata a regime delle disposizioni di cui al D.L. 78-2010 e del D.L. 138-2011 e ss.mm.ii. introdotte dalla L. 56/2014 (c.d. DELRIO).
In tal caso la convenzione di segreteria verrà sciolta anticipatamente o verrà rimodulata per ottemperare al citato obbligo di legge inderogabile.
- e. La presente Convenzione di segreteria è soggetta a verifica e monitoraggio annuali del grado di efficienza. Annualmente, indicativamente con l'approvazione del bilancio di previsione o al verificarsi di tornate elettorali – amministrative, con deliberazione di Consiglio Comunale i Sindaci facenti parte potranno assumere le loro determinazioni che verranno comunicate agli altri Comuni aderenti.

Art.8 - Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale

Si prende atto dell'avvenuta abrogazione della figura del Direttore Generale nei comuni sotto i 10.000 abitanti (nei nr. 5 convenzionati, tale figura non può essere prevista). La retribuzione in godimento, stante quanto sopra, per tutta la durata della convenzione, resta fissata da quanto previsto all'articolo 6 cui si rinvia. Per questa ragione, non viene prevista l'attribuzione di indennità di Direttore Generale al Segretario Comunale titolare della presente sede convenzionata.

Art.9 - Dichiarazione di impegno

I cinque Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito di puntuali disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegnano ad instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni di servizio. È fatta salva la possibilità di adesione da parte di altri enti territoriali, sulla scorta di quanto previsto dal D.L. 78-2010 e successive modificazioni ed integrazioni. L'adesione di un nuovo ente alla Convenzione di segreteria è subordinata, dal 01.12.2020, ad una deroga della Prefettura di Torino rispetto alle disposizioni di cui al DM 21 ottobre 2020 che ha fissato all'art. 2 comma 1 in n. 5 comuni il numero degli Enti pubblici che possono partecipare ad una convenzione di segreteria.

Art.10 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in Prefettura di Torino, ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, sezione regionale per il Piemonte, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali. La presente convenzione è sinallagma contrattuale cedevole rispetto a superiori disposizioni di legge che dovessero intervenire in riforma dello status dei segretari comunali – rinvio mobile.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Gavi, Basaluzzo, Frugarolo, Quargnento, Castelspina, verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla Prefettura di Torino, ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, sezione regionale per il Piemonte, a cura di uno dei Comuni aderenti (o direttamente dal Comune Capofila).

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAVI
Carlo MASSA- CAPO-CONVENZIONE

IL SINDACO DEL COMUNE DI BASALUZZO
Gianfranco LUDOVICI

IL SINDACO DEL COMUNE DI FRUGAROLO
Martino Giovanni Pio VALDENASSI

IL SINDACO DEL COMUNE DI QUARGNENTO
Paola PORZIO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELSPINA
Claudio MUSSI